PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 3

Rinvii normativi

Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Versione in vigore dal 26 giugno 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160
Capo	I — Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in iraq
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-missioni-internazionali/art-3-rinvii-normativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it